

REGOLAMENTO **DELLA** **CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI SIRACUSA**

CAPO I ***PRINCIPI FONDAMENTALI***

Art. 1 ***Definizione***

La Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, di seguito CPS, è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, su base del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, istituito nel 1996 con il D.P.R. 567/1996 così come modificato ed integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05, 268/07.

Il Docente Referente è un docente comandato presso l'Ambito Territoriale che ha il compito di fornire consulenza tecnico scientifica per il funzionamento dell'organo.

L'Ambito Territoriale fornisce alla CPS una sede adeguatamente attrezzata per lo svolgimento delle Assemblee Plenarie.

Art. 2 ***Finalità***

La CPS in base all'art.6 del D.P.R. 567/96 e successive integrazioni ha il compito di:

- Assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni d'Istruzione Secondaria Superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare le iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi tra il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni degli Studenti e degli ex studenti, dell'Utenza, del Volontariato e le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
- Formulare proposte ed esprimere i pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali, Territoriali e d'Istituto, nonché formulare pareri inerenti l'applicazione della legge sul dimensionamento.
- Istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento alle attività integrative all'orientamento e all'attuazione del presente regolamento e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
- Promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale.
- Promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi.
- Valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni.
- Promuovere percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile; potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari e integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole.

Le regole di contabilità pubblica, trasparenza, efficacia, economicità, buona amministrazione devono sottendere a tale organizzazione.

Una finalità basilare della CPS è di essere esercizio per gli studenti delle regole democratiche di gestione della Cosa Pubblica.

Essa è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia progettuale degli studenti, assicurate anche dall'autonomia nel gestire un proprio budget annuale.

Art. 3

Indipendenza dalle correnti partitiche

La CPS è indipendente da qualsiasi corrente partitica.

Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda per movimenti partitici o qualsiasi tipo di sindacato, organizzazione o associazione di parte.

Il nome o il logo della Consulta Provinciale degli Studenti non deve essere associato a terzi che esprimono attraverso i propri statuti posizioni di parte.

A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS è il Presidente che, moderando le riunioni, è garante del rispetto di suddetto principio.

CAPO II COMPOSIZIONE

Art. 4

Eletti

La CPS è composta da due studenti in rappresentanza di ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado del Libero Consorzio Comunale e questi vengono eletti con le stesse modalità dei rappresentanti d'istituto, restando in carica per due anni.

Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento della CPS e, salvo in caso di dimissioni, rimangono in carica fino a nuove elezioni.

In caso di dimissioni o di decadimento, i membri della CPS sono sostituiti dal primo dei non eletti o in assenza di questi vengono indette delle nuove elezioni che devono eleggere il nuovo rappresentante entro e non oltre 30 giorni.

Art. 5

Insediamento

La procedura prevista per lo svolgimento della riunione d'insediamento è la seguente:

- Alla riunione partecipa e presiede l'Assemblea il Presidente uscente, seppur il suo mandato sia terminato, in qualità di Presidente pro tempore.
- Funge da Segretario facente funzioni il Docente Referente.
- Viene distribuito, in forma cartacea e digitale, lo Statuto.
- Si illustrano i progetti svolti, le attività iniziali e quelle non ancora concluse, nonché l'entità dei fondi residui accumulati.
- Vengono formulate le eventuali proposte della Consulta uscente.

La CPS procede successivamente all'elezione del Presidente della CPS e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, oppure, qualora le procedure di elezione risultassero

particolarmente lunghe e complesse, si possono rimandare le operazioni di voto delle altre cariche, fuorché quella del Presidente, entro 15 giorni.

CAPO III

CARICHE INTERNE E RISPETTIVE FUNZIONI E MODALITÀ DI ELEZIONE

Art. 6

Presidente

Il Presidente convoca, coordina e modera i lavori dell'Assemblea.

Lo stesso cura, insieme alla Giunta ed al Referente, la funzionalità amministrativa della CPS.

In caso di dimissioni o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni, si provvederà alla rielezione e si procederà ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento entro e non oltre 30 giorni.

Art. 6 bis

Presidente pro tempore

Il Presidente, se soggetto a sfiducia, dimissioni o ad impedimento permanente, viene sostituito, per tutto il tempo necessario alla rielezione secondo l'articolo 28 del presente regolamento, dal Presidente pro tempore.

La carica di Presidente pro tempore viene assegnata, per tutta la durata della vacatio, secondo l'ordine seguente:

I. Vice-Presidente;

II. Organi di Garanzia, scelto tra i due con votazione palese a maggioranza dei presenti;

Art. 7

Vice-presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di sua assenza o su delega dello stesso.

È il primo dei non eletti all'ultima votazione per la carica di Presidente.

Art. 8

Assistente del Presidente

Il Presidente, nel presiedere l'Assemblea, può affidare a un membro dell'Assemblea Plenaria l'incarico di Assistente del Presidente.

Egli è membro della Giunta Esecutiva e sostituisce il Vice-presidente in caso di sua assenza o su delega dello stesso.

In caso di decadimento del Presidente, l'Assistente perde le sue funzioni.

Art. 9

Segretario

Il Segretario:

- effettua e sovrintende la redazione del processo verbale delle riunioni e tiene nota dei rappresentanti iscritti a parlare.

- Effettua appello e contrappello.
 - Dà lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato.
 - Accerta il risultato delle votazioni e verifica i testi approvati dalla CPS.
- Quando assente viene sostituito dal Vice-presidente.

Art. 9 bis ***Segretario facente funzioni***

Il Segretario, se soggetto a sfiducia, dimissioni o ad impedimento permanente, viene sostituito, per tutto il tempo necessario alla rielezione secondo l'articolo 28 del presente regolamento, dal Segretario facente funzioni nel seguente ordine:

I. Vice-Presidente;

II. Organi di Garanzia, scelto tra i due con votazione palese a maggioranza dei presenti;

Art. 10 ***Organi di Garanzia***

A norma del D.P.R. 567/1996 la CPS nomina due suoi componenti come parte dell'Organo di Garanzia Provinciale, a questi studenti viene assegnato il compito di fornire assistenza legale non vincolante al Presidente.

Per questo motivo, si coordinano in modo da avere almeno uno di loro presente ad ogni Assemblea Plenaria.

Art. 11 ***Giunta Esecutiva***

La Giunta esecutiva è composta da: Presidente, Vice-presidente, Segretario l'assistente del Presidente e i Presidenti delle commissioni.

La Giunta Esecutiva funge da mediatrice tra il Presidente e la Plenaria.

Al fine di permettere il migliore funzionamento della CPS sono membri non votanti ma con diritto di parola anche gli Organi di Garanzia di svolgere i compiti loro assegnati dall'articolo 10 del presente regolamento e il Tesoriere per i compiti a lui assegnati dall'articolo 12 ottavo comma.

Art. 12 ***Commissioni di Lavoro Territoriali e Tematiche***

Le Commissioni di Lavoro Territoriali e Tematiche vengono istituite per portare avanti un compito preciso, per consentire a tutti di lavorare su un obiettivo da portare a termine nel tempo più breve possibile e secondo modalità stabilite dalla Commissione stessa.

In modo da snellire tutte le procedure burocratiche relative alla convocazione della riunione Plenaria della Consulta.

Ogni Commissione Territoriale ha un Referente ed ogni Commissione Tematica ha un Presidente, che sono parte della Giunta Esecutiva.

Le Commissioni Territoriali sono 3:

I. Zona Nord composta dai rappresentanti delle scuole dei seguenti comuni: Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino.

II. Zona Centro composta dai rappresentanti delle scuole dei seguenti comuni: Canicattini Bagni, Florida, Siracusa, Palazzolo Acreide.

III. Zona Sud composta dai rappresentanti delle scuole dei seguenti comuni: Avola, Noto, Pachino, Portopalo Di Capo Passero, Rosolini.

Le Commissioni Tematiche vengono istituite da una deliberazione dell'Assemblea Plenaria, al termine delle operazioni di elezione degli altri membri componenti la Giunta Esecutiva.

La delibera deve contenere il numero, il nome e i compiti assegnati alla Commissione e può essere modificata in qualsiasi momento a maggioranza dei presenti, a meno che il Presidente o il Presidente della Commissione si oppongano, in quel caso sarà necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La I Commissione Tematica è la Commissione Bilancio, il cui presidente è detto Tesoriere. Questa commissione ha il compito di redigere il bilancio preventivo entro dicembre e quello consuntivo entro giugno.

Membri della Commissione Bilancio sono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e gli Organi di Garanzia.

Al momento dell'istituzione di una Commissione Tematica, escluso per la I, qualsiasi rappresentante può decidere di farne parte.

Ogni studente deve far parte di un minimo di 1 Commissione.

Art. 13

Modalità di elezione del Presidente e del Segretario

All'elezione del Presidente e del Segretario si procede nel seguente modo:

- Il Presidente della riunione chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura in presidenza: per candidarsi è necessario depositare presso il banco di presidenza un proprio documento e il proprio programma.
- Viene costituita la Commissione Elettorale, per adempiere alle procedure di votazione.
- Si procede con votazione a scrutinio segreto: è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50%+1): nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza dei voti, si effettua il ballottaggio tra i due candidati più votati.
- La Commissione Elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica.
- Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione ed ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente e/o del neo Segretario.

Art. 13 bis

Modalità di elezione dei membri della Giunta Esecutiva

All'elezione dei Referenti Territoriali, dei Presidenti delle Commissioni e degli Organi di Garanzia si procede come stabilito dal precedente articolo, con le seguenti differenze:

- Per candidarsi e votare per i Referenti di Zona la scuola che si rappresenta deve far parte della Zona in questione.

- Viene eletto il candidato con più voti, per quanto riguarda gli Organi di Garanzia i due candidati con più voti, non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 13 tris ***Commissione Elettorale***

La Commissione Elettorale è garante della regolarità delle votazioni, prepara e valida le schede elettorali, effettua le operazioni di scrutinio, esegue la chiama dei membri per la votazione e proclama il candidato eletto.

E' composta da due membri della CPS sorteggiati da colui che presiede la riunione.

Questa esegue le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite a ogni nominativo valido espresso e le seconde suddivise tra bianche e nulle.

Nel caso in cui fosse già stato eletto, a vigilare sullo spoglio sarà almeno uno dei rappresentanti che compongono l'Organo di Garanzia.

CAPO IV ***CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI***

Art. 14 ***Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti***

La Consulta Provinciale degli Studenti è convocata su proposta del Presidente e approvazione della Giunta Esecutiva, che stabilisce l'ordine del giorno.

Il testo dell'ordine del giorno delle riunioni è diramato dal Presidente, per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con la trasmissione a tutti i rappresentanti. Salvo i casi di urgenza, soggetti a valutazione del Presidente, la diramazione della convocazione è garantita almeno sette giorni lavorativi prima della seduta.

Alla seduta Plenaria sono invitati e tenuti a partecipare tutti i membri che la compongono. Nelle convocazioni devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione ed eventuali altre note da parte della Presidenza.

Art. 14 bis ***Convocazione della Giunta Esecutiva***

La Giunta Esecutiva, essendo un organo riconosciuto ed autonomo all'interno della CPS, viene convocata dal Presidente con un preavviso di 5 giorni tranne nei casi previsti dall'articolo 14 quater del presente regolamento.

Art. 14 tris ***Convocazione delle Commissioni Territoriali e Tematiche***

Le Commissioni Territoriali e Tematiche, essendo organi riconosciuti ed autonomi all'interno della CPS, vengono convocate dal rispettivo Presidente o Referente o dal Presidente dell'Assemblea quando lo ritenga necessario, con un preavviso di 5 giorni tranne nei casi previsti dall'articolo 14 quater del presente regolamento.

Art. 14 quater
Convocazione d'urgenza

Il Presidente dell'Assemblea, di comune accordo con il rispettivo Presidente per le Commissioni Tematiche, con il rispettivo Referente per le Commissioni Territoriali può riunire immediatamente un organo interno alla CPS, nel caso in cui l'urgenza dell'argomento lo ritenga necessario o per qualsiasi motivo durante la Plenaria, sempre che siano presenti il 50%+1 dei membri del detto Organo.

Nel caso un membro dell'Organo lo richiedesse, può esserne messo ai voti lo scioglimento, in caso contrario si procederà ad analizzare i punti all'ordine del giorno.

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

Art. 15
Organizzazione materiale delle sedute

La CPS si riunisce con cadenza regolare.

Ogni membro presente alle riunioni è tenuto a firmare e a comunicare la propria presenza nell'apposito registro delle presenze, reso disponibile presso la Presidenza, che ne attesta la partecipazione effettiva alla riunione pur non prendendo parte alla discussione.

Art. 16
Processo verbale

Il Segretario redige alla fine di ogni seduta il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni.

Sono indicati, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi partecipano.

E' inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.

Sono inseriti in allegato al verbale di ogni Plenaria i testi dei progetti presentati ai membri ed eventualmente messi in votazione, i relativi piani di spesa, l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati, nonché a qualsiasi altro documento presentato durante la Plenaria, di cui sia richiesto l'inserimento a verbale.

Il verbale è inviato, se disponibile con anticipo, alla posta elettronica privata di ciascuno dei membri della CPS.

Quest'ultimo è letto all'inizio di ogni seduta Plenaria successiva a quella della sua redazione: se non vi sono contestazioni o integrazioni da parte dei membri presenti, il suddetto verbale si intende approvato; altrimenti, se emendato, viene messo in votazione.

Art. 17
Partecipazione

I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata.

L'eventuale motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente, via telefax o online, al Segretario, che inserirà i nominativi degli assenti giustificati nel processo verbale.

Spetta poi al Presidente informare l'Assemblea delle assenze e delle loro motivazioni. Dopo due assenze ingiustificate ai suddetti lavori, il membro sarà ritenuto, a tutti gli effetti, manifestamente dimissionario e sarà sostituito nell'incarico dal primo studente dei non eletti della stessa scuola.

In assenza di sostituto si procede all'elezione di un nuovo rappresentante che deve necessariamente essere scelto entro e non oltre 30 giorni.

CAPO VI

DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA E VOTAZIONI

Art. 18

Validità delle votazioni

Le delibere della Consulta sono valide quando alle votazioni partecipa il 50%+1 (numero legale) dei membri della CPS.

Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 19

Mancanza numero legale

In caso di mancanza di numero legale il Presidente può rinviare la seduta all'ora successiva dello stesso giorno, oppure scioglierla.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del presente.

Nel caso in cui manchi il numero legale anche dopo la seconda chiamata, la Plenaria può svolgersi, ma senza potere deliberativo.

Art. 20

Dichiarazione di voto

Ogni membro ha facoltà di anticipare la propria intenzione di voto esponendo le motivazioni. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente.

Art. 21

Proteste sulle delibere

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni della CPS, se pronunciate non vengono tenute in considerazione.

Art. 22

Modalità di votazione

La CPS vota a scrutinio palese o per appello nominale, si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche o quando il Presidente o l'Assemblea lo ritenga necessario.

La CPS vota solitamente per alzata di mano, a meno che 1/3 dei membri chieda l'appello nominale.

La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia iniziato la votazione.

Delle votazioni per alzata di mano vengono riportati nel verbale semplicemente gli esiti finali senza dettagli numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di appello nominale, di scrutinio segreto o di richiesta scritta e firmata.

Art. 23

Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e del "contrario", comincia la chiama dei membri in ordine alfabetico.

Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri, che non abbiano risposto durante la prima chiama.

Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente, a cura del Segretario, l'elenco dei membri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso.

Il Presidente proclama pertanto l'esito della votazione.

L'elenco dei votanti e delle relative espressioni di voto viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art. 24

Votazione a scrutinio segreto

Le votazioni per le quali il Presidente o l'Assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dalla Giunta Esecutiva.

I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede.

Il Segretario effettua la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti.

I componenti della Giunta Esecutiva effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art. 25

Annullamento e ripetizione votazioni

Nel momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente ed il Segretario, valutate le circostanze, possono procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti della Giunta Esecutiva, oppure essere denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Nel caso in cui questo non avvenga la votazione è considerata valida nel merito e nella forma a patto che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 18 del presente regolamento e, quindi, non è ammessa alcuna forma di ricorso.

CAPO VII

GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 26
Ordine delle riunioni – Sanzioni disciplinari

Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine.

Il membro richiamato può dare spiegazione all'Assemblea alla fine della seduta.

In seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale.

Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, passi ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione.

Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Anche l'inibizione può essere revocata udite le spiegazioni del membro inibito: nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengano all'interno della sede della CPS, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di deliberare, nei confronti del membro cui è stata inflitta l'inibizione, l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo non superiore a tre riunioni.

Prima dell'irrogazione delle sanzioni, al membro è concesso un contraddittorio con la Giunta Esecutiva.

Le sanzioni sono in ogni caso di natura inoppugnabile.

Art. 27
Tumulto in aula

Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto.

Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla.

In quest'ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Art. 28
Mozione di sfiducia e dimissioni

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia sulla singola carica presentata da $\frac{1}{4}$ dei membri aventi diritto e approvata dall'aula a maggioranza dei rappresentanti (50%+1) presenti.

La mozione di sfiducia, per poter essere messa in votazione, deve essere presentata entro le 24 ore precedenti alla Plenaria ed il Presidente ha il dovere di considerarla come primo punto all'ordine del giorno dopo l'approvazione del verbale.

I Presidenti e i Referenti delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione presentata da un membro e approvata a maggioranza (50%+1) degli studenti iscritti alla Commissione.

Tutte le cariche elettive, se soggette a sfiducie, dimissioni o ad impedimento permanente, sono sostituite dal candidato primo dei non eletti per il rispettivo incarico.

Nel caso di mancanza dello stesso, si procede alla rielezione secondo le normali modalità.

Art. 29
Comitato per il Regolamento

Nel caso in cui vi siano controversie sullo Statuto e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto dai membri della Giunta Esecutiva e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, i quali si esprimono a maggioranza assoluta sulle questioni avanzate dando parere vincolante.

Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.

CAPO VIII
REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 30
Revisione del Regolamento

Ogni singolo membro può proporre integrazioni al regolamento Provinciale presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno ¼ degli aventi diritto di voto. Le proposte vengono esaminate dalla Giunta Esecutiva, che riferisce all'Assemblea durante la sessione successiva.

Eventuali proposte di modifica ed integrazione, dopo essere state messe all'ordine del giorno della nuova riunione, debbono essere approvate con due successive votazioni da tenersi in due riunioni assembleari distinte, in giorni diversi, con il voto favorevole del 50%+1 dei membri aventi diritto di voto per essere adottate, ed hanno validità immediatamente dopo la loro approvazione.

CAPO X
CONTINUITÀ DI MANDATO

Art. 31
Tutoraggio

Gli studenti della Giunta Esecutiva, il cui mandato biennale è scaduto l'anno scolastico precedente e che hanno terminato gli studi di scuola secondaria di secondo grado, facendone richiesta possono partecipare alle riunioni della Plenaria, assumendo un ruolo di Tutoraggio, al fine di assicurare la continuità progettuale.

Art. 31 bis
Responsabile per la Continuità

Nel caso in cui la carica del Presidente di Consulta eletto decada anticipatamente rispetto al termine previsto dal mandato biennale (Art. 6 comma 1 del DPR 567/96), esso può durante l'ultima Plenaria del suo mandato e comunque non oltre il 31/05, designare il "Responsabile per la Continuità".

La figura deve essere scelta tra i rappresentanti non frequentanti il 5° anno di corso sentito il parere di tutti i partecipanti alla Plenaria.

La figura, collaborando con il tutor previsto dall'art. 31, si impegna a raccogliere e riportare le informazioni contenute nella "Relazione di fine Mandato" (art. 31 tris) e a collaborare durante il primo mese di insediamento con il nuovo Presidente al fine di garantire la continuità del lavoro svolto durante il mandato precedente.

I Tutor, il Responsabile per la Continuità e il Presidente uscente saranno invitati dal Docente Referente alla prima Plenaria dell'anno successivo.

Art. 31 tris **Relazione di fine mandato**

Durante l'ultima Plenaria dell'anno scolastico, il Presidente deve presentare all'assemblea la "Relazione di fine mandato", un documento contenente il resoconto delle attività svolte e in corso, gli obiettivi conseguiti, che l'assemblea intende raggiungere entro il termine del mandato biennale e il bilancio consuntivo.

Si ritiene inoltre opportuno inserire nella relazione la lista degli eventuali contatti stabiliti con enti e associazioni.

Tale relazione dovrà essere approvata dall'assemblea, previa discussione e in seguito dovrà essere trasmessa alla successiva Presidenza, durante la prima Plenaria, su responsabilità del Docente Referente, del "Responsabile per la continuità" e del Tutor.

In aggiunta, tale relazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio II della DG Studente per garantire la trasparenza del lavoro svolto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. Il seguente regolamento entra in vigore non appena approvato.

Scritto e firmato dalla Commissione di garanzia nelle persone di:

Rau Andrea, Maiorca Miriam Viola e Martorano Giulia.

e Bungeletta Salvo P.O.